

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 2 maggio/agosto 2023

2

**Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea**

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 2 maggio/agosto 2023

2

**Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea**

Direttore responsabile

Daniele M. CANANZI

Comitato scientifico

Giorgio BARONE ADESI (Un. Catanzaro), Maria Stella BARBERI (Un. Messina), Andrea BELLANTONE (Un. Toulouse), Giovanni BOMBELLI (Un. Cattolica di Milano), Daniele M. CANANZI (Un. Mediterranea, ISESP), Felice COSTABILE (Un. Mediterranea), Gabriella COTTA (Un. Sapienza), Giovanni D'AMICO (Un. Mediterranea), Nico D'ASCOLA (Un. Mediterranea), Faustino DE GREGORIO (Un. Mediterranea), Luigi DI SANTO (Un. Cassino), Massimiliano FERRARA (Un. Mediterranea, CRIOS-Bocconi), Fabio FRANCESCHI (Un. Sapienza), Tommaso GRECO (Un. Pisa), Attilio GORASSINI (Un. Mediterranea), Paolo HERITIER (Un. Piemonte Orientale), Marina MANCINI (Un. Mediterranea), Francesco MANGANARO (Un. Mediterranea), Marco MASCIA (Un. Padova), Francesco MERCADANTE (Un. Sapienza), Maria Paola MITTICA (Un. Urbino), Milagros OTERO (Un. Santiago de Compostela), †Antonio PAPISCA (Un. Padova, ISESP), Giuseppe PIZZONIA (Un. Mediterranea), Antonio PUNZI (Un. Luiss di Roma), Ana Gonzales RODRIGUEZ (Un. Santiago de Compostela), Carmela SALAZAR (Un. Mediterranea), Giuseppe TROPEA (Un. Mediterranea).

Comitato redazionale

Angela BUSACCA (Un. Mediterranea), Pietro DE PERINI (Un. Padova), Margherita GENIALE (Un. Messina), Roberto MAVILIA (ICRIOS-Un. Bocconi), Maria Giovanna MEDURI (Un. Luiss di Roma), Giovanna Francesca RUSSO (Un. Mediterranea), Elena SICLARI (Un. Mediterranea), Ettore SQUILLACI (Un. Mediterranea), Isabella TROMBETTA (Un. Mediterranea).

Direzione, redazione e amministrazione di SUDEUROPA sono presso l'ISESP – Istituto superiore europeo di studi politici, proprietario della testata, Via Nino Bixio, 14 - 89127 Reggio Calabria; email cde@isesp.eu, sito internet www.isesp.eu



via dei Tre Mulini, 14
89124 Reggio Calabria www.laruffaeditore.it
tel.: 0965.814954 segreteria@laruffaeditore.it

Registrato presso il Tribunale di Reggio Calabria, n. 7 del 10/11/2016
ISSN 2532-0297

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

La casa editrice Laruffa cura la stampa e la distribuzione

La rivista è pubblicata dal *Centro di documentazione europea* dell'ISESP
e fa parte delle pubblicazioni della rete CDE della Commissione europea.



SUDEUROPA viene realizzata anche con il contributo scientifico di



Università Commerciale
Luigi Bocconi

CRiOS. Center for Research
Innovation Organization and Strategy



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
Cattedra
Religion and Law

SOMMARIO

- 7 DIRITTI UMANI, OGGI
9 B. HUSSEN, *Libertà religiosa, con versione e diritto di apostasia nell'Iraq contemporaneo*
- 29 ECONOMIE, POLITICHE E SOCIETÀ
31 I. MARRA, *Produzione e commercio della porpora nel Mediterraneo in epoca imperiale: nota sugli aspetti economici e negoziali di diritto romano.*
- 49 LO SCACCHIERE DEL MEDITERRANEO NEL MEDIO ORIENTE
51 D. PIRILLI, *Minori e social network: una pericolosa frontiera per la violenza di genere*
- 63 DIRITTI, RELIGIONI E CULTURE
65 A.J. FERRARI PUERTA, *L'hate speech religioso tra diritto internazionale e diritti nazionali. Una comparazione tra Italia e Spagna*
- 127 NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI INTERNAZIONALE
G. DONZELLI, *Oltre l'ingenuità e l'utopia: il contributo di Pietro Calamandrei al federalismo europeo*
- 177 CRITERI EDITORIALI E NORME REDAZIONALI

Diritti Umani, Oggi

*a cura del
Centro di Ateneo
per i Diritti Umani
"Antonio Papisca"
Università degli Studi di Padova*

Il saggio di Basira Hussen tratta di un tema particolare importante che caratterizza e qualifica il dibattito internazionale sui diritti umani, ma non solo: è il rapporto tra libertà religiosa e identità culturale. Per trattare un argomento così insidioso, Hussen sceglie di porre attenzione alla realtà dell'Iraq il cui ordinamento giuridico tenta di contemperare diritti individuali e rispetto per l'Islam decidendo di trattare il tema attraverso la realtà nella quale religione e identità sono presenti in modo complesso. Cosa significa, può significare, deve significare, in un sistema come quello iracheno, pensare una legislazione inclusiva? È possibile, ed a quale costo, mettere insieme gruppi diversi? Ma soprattutto, qual è la chiave per dipanare una matassa così complessa? A questa ultima domanda, Hussen risponde con il diritto interculturale e con una società accogliente, ovvero inclusiva.

Basira Hussen è laureata in giurisprudenza presso l'Università di Modena e Reggio Emilia (UniMore), dove collabora alle attività di ricerca delle cattedre di Diritto e Religione e di Digital communication and Human Rights. Svolge altresì l'attività di mediatrice culturale.

Libertà religiosa, conversione e diritto di apostasia nell'Iraq contemporaneo

Basira Hussen*

L'articolo esplora le dinamiche e le connessioni tra la libertà religiosa e l'identità culturale in Iraq, un paese caratterizzato da una profonda diversità etnica e confessionale. Al centro dell'analisi vi è il diritto di apostasia e la tensione tra la supremazia dell'Islam, come religione di Stato, e i diritti fondamentali alla libertà di credo. Attraverso l'esame della Costituzione irachena del 2005 e delle disposizioni legislative pertinenti, si evidenzia come il quadro normativo iracheno si sforzi di bilanciare il rispetto per l'Islam con la protezione dei diritti individuali, nonostante le contraddizioni e le sfide inerenti. Particolare attenzione è dedicata al fenomeno emergente della conversione allo Zoroastrismo tra i curdi del Kurdistan iracheno, interpretato come un tentativo di riconnessione con le radici pre-arabe della regione e come espressione di una ricerca di identità culturale distinta. L'articolo mette in luce le complessità legali, sociali e politiche che accompagnano le questioni di conversione religiosa e apostasia in Iraq, sottolineando l'importanza di un dialogo interreligioso e di una legislazione inclusiva che rispetti la pluralità religiosa e promuova l'integrazione nazionale.

9

La conversione come “via di trasformazione” spirituale

Nel panorama culturale di matrice ellenico-giudaico-cristiana, il termine “conversione” evoca la trasformazione interiore che induce un individuo a rivedere radicalmente la propria visione del mondo¹. Nel tessuto filosofico greco, la conversione era concepita come un percorso di illuminazione, attraverso il quale l'individuo acquisiva la conoscenza del proprio vero bene, distanziandosi dalle mere apparenze di benessere per

* Università di Modena e Reggio Emilia.

¹ V. PACILLO, *L'opportunità (e la legittimità) di una nuova vita. Riflessioni sulla conversione nei diritti religiosi a partire da «Sottomissione» di Michel Houellebecq*, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, Numero speciale: Daimon, Annuario di diritto comparato delle religioni, 2016, p. 175.

abbracciare il sommo bene: la virtù. Quest'ultima, intesa come pratica di vita allineata al mondo delle idee o alla ragione universale, si configurava come l'essenza di una realtà positiva e immanente che governa l'esistenza².

L'avvento dell'epoca cristiana segna la diffusione della filosofia tra le masse, inaugurando un'era di democratizzazione della conoscenza filosofica. Tale evoluzione storica vede l'emergere della figura del filosofo itinerante, il quale, rivestito di semplici indumenti e provvisto di bastone e sacco, percorre le città diffondendo un messaggio di rinnovamento universale. Questi "medici dell'anima" si adoperano per il riscatto morale degli individui corrotti dai vizi, guidandoli verso un'esistenza virtuosa capace di sperimentare una trasformazione, o "trasfigurazione", radicale — nel senso esplicitato da Seneca. Questo processo di trasformazione si carica di una dimensione quasi religiosa, orientata com'è verso un modello di vita ispirato al regno delle idee o al *Logos*, inteso come manifestazione del divino, sebbene offuscato dalle credenze religiose popolari. Tale trasformazione è esemplificata dal verbo greco "*Metanoein*", che delinea il percorso di ritorno verso il divino di chi, avendo in precedenza abbandonato la via di Dio, si pente e, attraverso un rivolgimento totale di sé³ - simboleggiato da una rotazione di 180 gradi - si presenta nuovamente al cospetto divino⁴.

Questo dinamismo spirituale, tuttavia, si manifesta in modi sostanzialmente diversi all'interno delle tradizioni ebraica e cristiana: mentre il diritto ebraico concepisce la conversione del cuore come sufficiente per l'ottenimento della salvezza, il cristianesimo, attraverso il diritto canonico, propone un'interpretazione più complessa e istituzionalizzata del processo salvifico. Ogni gruppo religioso sente la necessità di definire i confini che separano i propri adepti dai non credenti⁵. La conversione

² *Ibidem*.

³ M. CARDANO, N. PANNOFINO, *Piccole apostasie. Percorsi di fuoriuscita dai nuovi movimenti religiosi*, in "Nuova informazione bibliografica", 2017, n. 2, pp. 319-334.

⁴ Si sottolinea la disparità nell'esperienza di una completa trasformazione, la quale non si manifesta uniformemente in tutti i contesti religiosi e, ciò che è ancora più rilevante, non produce gli stessi risultati: cfr. V. PACILLO, *L'opportunità (e la legittimità) di una nuova vita*, cit., p. 175. Nel Nuovo Testamento, il termine "metanoia" denota il completo cambiamento che si verifica in chi abbraccia il messaggio di Cristo, influenzando la sua visione dei valori etici, culturali, politici e sociali prevalenti, delineando quindi che la conversione non è solo penitenza, comprende un taglio netto col vizio, un distacco dal male.

⁵ Sull'argomento vedi: T. STAHNKE, *Proselytism and the Freedom to Change Religion*, in "International Human Rights Law", *BYU Law Review*, 2001.

rappresenta l'atto attraverso il quale si attraversano tali confini, un passaggio significativo che può influenzare profondamente l'appartenenza e l'identità di un individuo. È quindi comprensibile che le istituzioni religiose sentano l'esigenza di regolare questo processo.

Dal punto di vista dello Stato, la conversione assume un'importanza particolare in quanto incide sull'appartenenza religiosa di un individuo, la quale a sua volta può avere implicazioni significative sui diritti civili e politici che gli vengono riconosciuti⁶. Convertirsi non è solo un atto di adesione a una fede, ma può anche significare l'ingresso in una nuova comunità o popolo. Tuttavia, in alcuni contesti, la conversione può essere vista come un tradimento nei confronti della comunità nazionale esistente, portando lo Stato a intervenire per prevenirne gli effetti.

In molti casi, la conversione viene considerata rilevante per l'identità nazionale, che può essere fondata non solo su elementi culturali e storici, ma anche sulla fede religiosa. Di conseguenza, in contesti in cui la religione è considerata un pilastro fondamentale dell'identità nazionale, lo Stato potrebbe limitare o addirittura vietare pratiche religiose che minacciano tale identità.

Questa prospettiva può portare a restrizioni o divieti sulla libertà religiosa, poiché lo Stato potrebbe ritenerlo necessario per preservare l'unità e l'integrità della nazione. Tuttavia, tali restrizioni sollevano anche questioni importanti riguardo alla libertà individuale e ai diritti umani, poiché limitano la capacità delle persone di scegliere liberamente la propria fede e praticarla senza interferenze esterne⁷.

Se si estende l'indagine al diritto islamico, si ricava che questo introduce una prospettiva distinta, interpretando la conversione lecita non tanto come un cambiamento, ma piuttosto come una "reversione" allo stato originario di fede in Allah, caratteristico di ogni essere umano alla nascita. Il convertito all'Islam, o *Muallaf*, attraverso un semplice rituale testimoniale, si libera delle influenze esterne che ne avevano deviato il cammino spirituale, riabbracciando così la propria naturale predisposizione alla fede islamica⁸. Questo processo di reversione sottolinea

⁶ O. IHARCHANE, D. MAGHRAOUI, *The Multiple Layers of Freedom of Belief and Apostasy: Islam, History, and Politics*, in "Islam and Human Rights: Key Issues for Our Times", 2017, pp. 33-38.

⁷ S. FERRARI, *Problemi giuridici della conversione*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica": Numero speciale, Daimon, Annuario di diritto comparato delle religioni, 2016, p. 4.

⁸ P.J. VATIKIOTIS, *Islam: Stati senza nazioni, Politica e coscienza religiosa: le ragioni di fondo dei conflitti nell'area musulmana*, Quality Paperback EST, 1998, p. 48.

l'importanza della *da'wa*⁹, l'invito all'Islam, quale dovere comunitario volto a ricostituire l'unità della *umma*¹⁰. Tuttavia, emergono questioni relative alla legittimità della *da'wa* come strumento di influenzamento politico e alle modalità della sua applicazione, soprattutto in contesti di coesistenza tra la *dār al-Islām* (la casa dell'Islam) e la *dār al-ḥarb* (la casa della guerra)¹¹.

Quando invece la conversione implica l'abbandono dell'Islam, o la rottura del legame con esso, manifestandosi nel rinnegamento della fede attraverso atti o parole inconfutabili, sia esplicitamente che implicitamente, ci si trova di fronte al fenomeno dell'apostasia (*ridḍa*)¹². Questo atto non si limita a una mera defezione passiva dalla pratica religiosa, ma incarna una sfida attiva ai pilastri fondamentali dell'Islam, evidenziata da gesti simbolici di disprezzo verso il sacro o da affermazioni che mettono in dubbio i precetti stabiliti dalla religione e dal diritto¹³.

Quando una persona si converte, si muove all'interno di un contesto dinamico, un contesto che non è statico ma è plasmato dalle azioni e dalle interazioni di chi vi partecipa attivamente. In questo spazio di cambiamento, la reazione degli altri gioca spesso un ruolo fondamentale: diventa quasi un metronomo che scandisce il ritmo e un misuratore che valuta l'autenticità e l'efficacia della conversione stessa.

In altre parole, la conversione avviene all'interno di un ambiente che non è isolato, ma è permeato dalle percezioni, dalle reazioni e dalle interazioni degli altri. Questo contesto può influenzare significativamente il processo di conversione, contribuendo a definire il suo significato e il suo impatto sia per la persona che si converte che per coloro che la circondano.

⁹ La prassi della *da'wah*, la diffusione dell'Islam, presenta notevoli variazioni geografiche e di approccio tra differenti correnti e comunità. Ad esempio, taluni segmenti più assertivi dell'Islam concepiscono la *da'wah* principalmente come uno strumento per persuadere o talvolta costringere altri musulmani a ritornare a una forma di fede che essi ritengono più autentica e conservatrice. Vedi: <https://www.learnreligions.com/the-meaning-of-dawah-in-islam-2004196>.

¹⁰ A. MANZOORUDDIN, *Umma: the idea of a universal community*, in "Islamic Studies", 14 (1975), n. 1, pp. 27-54.

¹¹ V. PACILLO, *L'opportunità (e la legittimità) di una nuova vita*, cit., pp. 177-178.

¹² I. PETA, *Apostasia e libertà religiosa nel Corano: l'analisi di Ahmad Subhî Mansûr*, in A. FERRARI (a cura di), *Libertà religiosa e cittadinanza: percorsi nella società plurale*, Marsilio, Venezia, pp. 66-74.

¹³ Sull'argomento vedi: C. ADANG, H. ANSARI, M. FIERRO, S. SCHMIDTKE (eds.), *Accusations of Unbelief in Islam A Diachronic Perspective on Takfîr*, BRILL, 2016.

L'evolversi di questo spazio non è separato dall'avvenire della conversione stessa; al contrario, è strettamente connesso e influenzato da essa. Le reazioni degli altri, insieme alle sfide e alle opportunità che emergono durante il processo, contribuiscono a modellare il contesto in cui si svolge e possono avere un impatto significativo sul suo esito¹⁴.

L'apostasia, quindi, si configura come un duplice affronto – sia peccato che reato – minacciando l'integrità e la coesione della comunità musulmana (*umma*) e introducendo elementi di dissonanza e potenziale sovversione¹⁵. La risposta giuridica e teologica islamica si focalizza sulla necessità di preservare l'unità comunitaria, percependo l'apostata non solo come un violatore degli imperativi divini ma anche come una minaccia alla stabilità sociale e spirituale dell'*umma*¹⁶.

La libertà religiosa e il diritto di conversione e apostasia: sfide e contraddizioni nel sistema giuridico iracheno

Nel contesto giuridico internazionale¹⁷, il diritto inalienabile dell'individuo alla conversione religiosa, nonché alla libertà di rinunciare ad appartenere ad una confessione religiosa, si configura come un pilastro fondamentale della libertà religiosa individuale¹⁸. Tale diritto trova solido ancoraggio nel General Comment n. 22 del Comitato per i Diritti umani dell'ONU¹⁹, interpretativo dell'articolo 18 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici²⁰. Detto Patto sancisce con inequivocabile chiarezza «la libertà di scegliere una religione o una convinzione, incluso il diritto di

13

¹⁴ M. RICCA, *Spazi di conversione. Una lettura corologica*, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”: Numero speciale, Daimon, Annuario di diritto comparato delle religioni, 2016, pp. 92-93.

¹⁵ T.G. BURROUGHS, *Turning Away from Islam in Iraq: A Conjecture as to How the New Iraq Will Treat Muslim Apostates*, in “Hofstra Law Review”, 2008, p. 12.

¹⁶ P.J. VATIKIOTIS, *Islam: Stati senza nazioni*, cit., p. 17. In questo contesto viene data una descrizione dello Stato (islamico), come struttura di potere (...) che protegge la comunità, la nazione o la *umma* contro i suoi nemici esterni, infedeli, e provvede a che i credenti possano condurre una vita da musulmani osservanti.

¹⁷ Sulla tutela dei diritti riguardo all'apostasia si veda: M. GAS-AIXENDRI, *Safeguarding the right to change religion in Europe*, in “Religion, State & Society”, 43 (2015), 4, pp. 357-370.

¹⁸ T. PARKER, *The Freedom to Manifest Religious Belief: An Analysis of the Necessity Clauses of the ICCPR and the ECHR*, in “Duke Journal of Comparative & International Law”, 17 (2006), pp. 91-130.

¹⁹ CCPR, *General Comment No. 22: Article 18 Freedom of Thought, Conscience or Religion*, (<https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1993/en/13375>).

²⁰ ONU, *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, 1966.

sostituire la propria attuale religione o convinzione con un'altra o di adottare visioni atee», proibendo altresì «qualsiasi forma di coercizione che possa compromettere il diritto di avere o adottare una religione o convinzione, inclusa l'impiego di minacce di forza fisica o sanzioni penali per costringere credenti o non credenti ad aderire alle loro convinzioni religiose, a rinunciare alla loro religione o convinzione, o a convertirsi»²¹.

La conversione, interpretata come la rinuncia a un'identità confessionale preesistente a favore di un'altra o persino l'adozione dell'ateismo o dell'agnosticismo²², solleva interrogativi cruciali riguardo alla possibilità che Stati islamici contemporanei garantiscano il diritto di apostasia²³, impegnandosi a prevenire ogni forma di coercizione e penalizzazione legata alla conversione o all'apostasia, oltre a favorire un dialogo inter-religioso che rispetti le scelte di fede individuali²⁴, allineandosi con le raccomandazioni dello *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite sulla libertà religiosa per mitigare la violenza e la discriminazione perpetrate in

²¹ V. PACILLO, *L'opportunità (e la legittimità) di una nuova vita*, cit., p. 179. In merito l'a. ha evidenziato la netta inconciliabilità tra un ordinamento giuridico laico, caratterizzato dalla neutralità religiosa e dal rispetto dei diritti fondamentali, e la protezione del diritto individuale di adesione a una specifica confessione religiosa. Le limitazioni imposte dalle teologie e dai diritti religiosi ai soggetti che desiderano convertirsi risultano insindacabili per il giudice statale, in ossequio al principio di autonomia istituzionale delle confessioni, il quale costituisce un diretto derivato dell'art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) e dell'art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. D'altra parte, un ordinamento giuridico laico con le caratteristiche sopra menzionate deve esplicitamente garantire il diritto dell'individuo di rinunciare alla propria appartenenza religiosa senza subire conseguenze pregiudizievoli di natura personale o patrimoniale.

²² Il Consiglio Superiore degli Ulema del Regno del Marocco ha emesso un documento intitolato "La via degli Ulema", proponendo una nuova interpretazione della ridda. Questo documento sostiene che la pena di morte per apostasia dovrebbe essere riservata solo nei casi in cui l'atto venga considerato un alto tradimento politico, non semplicemente un cambiamento di fede religiosa. Questa revisione riflette un maggior rispetto per i diritti umani e la libertà religiosa, bilanciando i principi dell'Islam con la tolleranza e la giustizia universali. Resta da vedere come questa interpretazione sarà implementata e quali impatti avrà sulle politiche e le leggi dei paesi a maggioranza islamica. F. FRANCESCHI, *Libertà di religione e libertà dalla religione in Marocco: la revisione interpretativa sull'apostasia*, "Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale", Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2017, pp. 1-2.

²³ B. CLARKE, *Law, Religion and Violence: The Importance of Islamic Law as a Tool for Refuting the Ideology of Violent Extremists*, ANZSIL- ISIL Conference, 2009, p. 20 (https://researchonline.nd.edu.au/law_conference/7/).

²⁴ *Ivi*, p. 9.

nome della religione²⁵. Scopo di questo studio è quello di verificare se e come l'ordinamento giuridico iracheno tuteli il diritto di apostasia di cittadini e residenti: va infatti ricordato che secondo la Costituzione del 2005 l'Iraq è una «*repubblica democratica, federale, rappresentativa²⁶ e multi-etnica*»²⁷, che tuttavia riconosce l'Islam come una fonte di legislazione e si basa sul principio che le disposizioni stabilite dell'Islam non possono essere violate da altre leggi²⁸. Questa (non solo apparente) contraddizione riflette l'ambizione di costruire uno Stato che riconosca e valorizzi la diversità etnica e culturale della sua popolazione, nel tentativo di superare le divisioni interne e promuovere l'integrazione nazionale, sottolineando allo stesso tempo il ruolo centrale della fede musulmana nel tessuto sociale e giuridico dell'Iraq, sollevando importanti questioni riguardo al bilanciamento tra i principi islamici e i valori democratici e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione.

Su questo si tornerà in seguito: per ora occorre evidenziare che la questione delle minoranze religiose in Iraq riveste un'importanza cruciale a causa dell'estrema diversità della società irachena. Secondo il Rapporto 2019 degli Stati Uniti sulla Libertà Religiosa Internazionale in Iraq, le statistiche governative più recenti del 2010 indicano che, sebbene il 97% della popolazione sia musulmana, esistono numerose minoranze non musulmane in tutto il paese. Nonostante il calo della popolazione cristiana dal 2003, rimangono circa 250.000 cristiani, rispetto agli 800.000-1,4 milioni di prima del 2003. Circa il 67% dei cristiani sono cattolici caldei e quasi il 20% sono cristiani assiri, mentre il resto appartiene a diverse piccole chiese cristiane, incluse le chiese ortodosse siriane, cattoliche siriane, cattoliche armene, apostoliche armene e protestanti di diverse denominazioni. Oltre alle minoranze cristiane, esistono popolazioni significative di Yazidi (stimati tra i 400.000 e i 500.000 cittadini), Sabian-Mandeani (circa 10.000), Shabak (tra i 350.000 e i 400.000) e Bahai

²⁵ H. BIELEFELDT, UN General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief*, 2014 (<https://www.refworld.org/reference/themreport/unhrc/2014/en/104316>).

²⁶ Cost. Iraq, Art. 1.

²⁷ Cost. Iraq, Art. 3. L'articolo 3 della Costituzione deve essere analizzato nel contesto storico in cui è stato redatto. Esso è il risultato di prolungate trattative volte a conciliare il rispetto delle minoranze con la realtà in cui l'Iraq si trova in quanto membro della Lega Araba. L'articolo completo cita: «*L'Iraq è un paese di diverse nazionalità, religioni e sette. È membro fondatore e attivo della Lega Araba e si impegna a rispettare il suo statuto, ed è parte del mondo Islamico*».

²⁸ Cost. Iraq, Art. 2 (1).

(circa 2.000)²⁹.

Per questo studio, con il termine «minoranze religiose» si farà riferimento a gruppi che professano e praticano una religione diversa dall'Islam, la religione della maggioranza della popolazione. L'appendice al Regolamento n. 32-1981 sulla regolamentazione delle comunità religiose rivela la presenza di 17 gruppi religiosi non musulmani riconosciuti ufficialmente sul territorio iracheno, ovvero: caldei, assiri, vecchi assiri, ortodossi siri, cattolici siri, ortodossi armeni, cattolici armeni, ortodossi greci, cattolici greci, latini, protestanti evangelici nazionali, protestanti assiri, avventisti, ortodossi copti, Yazidi, Sabian e ebrei. Queste comunità possono essere raggruppate in quattro religioni minoritarie: cristiana (14 riti), Yazidi, Sabian-Mandeani e ebraica. Tutte queste comunità fanno parte del sistema multiconfessionale iracheno³⁰. La Costituzione irachena del 2005 stabilisce che l'Islam è la religione di Stato e afferma l'identità islamica del popolo iracheno (Articolo 2, Sezione II).

16

Come accennato, la Costituzione stabilisce che l'Islam è una fonte di legislazione e che le disposizioni stabilite dell'Islam non possono essere violate da altre leggi, ma afferma altresì che *“non può essere promulgata alcuna legge che contraddica i principi della democrazia”* e che *“non può essere promulgata alcuna legge che contraddica i diritti e le libertà fondamentali stabiliti in questa Costituzione”*³¹. Dall'analisi della norma risulta evidente che la Costituzione irachena del 2005 rappresenta un tentativo di fondere la legge islamica e i principi democratici, nella convinzione che il diritto islamico non sia intrinsecamente o essenzialmente incompatibile con la democrazia, a patto che, come altri sistemi giuridici, possa evolversi progressivamente in un processo di osmosi con il riconoscimento della validità dei diritti umani fondamentali che costituiscono *jus cogens* all'interno dell'ordinamento internazionale³². Questo processo di evoluzione richiede un impegno creativo nell'ermeneutica per rileggere l'eredità della legge islamica premoderna. L'atto interpretativo del potere giudiziario si costituisce quindi come atto necessario per risolvere le tensioni

²⁹ H. AL-DABBAGH, *THE RIGHTS OF RELIGIOUS MINORITIES IN IRAQ: THE CASE OF THE FORCED CONVERSION OF MINORS*, IN “ARAB LAW QUARTERLY”, 35, 2021, pp. 3-4.

³⁰ *Ivi*, p. 3.

³¹ Cost. Iraq, Art. 2 (1).

³² B. CLARKE, *LAW, RELIGION AND VIOLENCE*, CIT., p. 21.

presenti nella Costituzione irachena³³, causate dalle diverse spinte e trazioni tra attori politici e dalla volatilità del paesaggio politico iracheno successivo all'occupazione statunitense nel 2003³⁴.

Del resto, il riconoscimento del pluralismo religioso non solo come dato di fatto ma anche come elemento positivo per l'identità della nazione è ribadito dall'articolo 3 della Costituzione del 2005, il quale dichiara l'Iraq un paese multietnico, multireligioso e multiconfessionale, segnando una precisa linea di continuità con la carta fondamentale del 1925³⁵. Fino al 1981 l'ordinamento iracheno non specificava dettagliatamente le modalità di riconoscimento legale delle comunità religiose minoritarie, lasciando tale questione alla discrezione dei poteri politici. La legge sul ministero dei waqf e degli affari religiosi n. 50-1981 conferiva alla Direzione delle comunità religiose il potere di esaminare le questioni relative all'attribuzione e al ritiro del riconoscimento di una comunità, un potere che sembra avere carattere discrezionale³⁶. Tuttavia, il riconoscimento di diciassette comunità religiose, inclusi gruppi minoritari come gli avventisti, i copti ovvero i greco-cattolici (*melkiti*), riflette una politica relativamente liberale da parte dello Stato in questo ambito. Dopo lo scioglimento del ministero nel 2003, rimane incerto a quale organo sia affidata questa competenza³⁷.

17

Le conseguenze derivanti dal riconoscimento statale sono significative, poiché conferiscono alla comunità riconosciuta una personalità morale, che le dà un'esistenza giuridica. Questo *status* implica vari diritti e libertà, come l'acquisto e la gestione di beni, il diritto di agire in giudizio, ricevere fondi pubblici e sussidi, avere dipendenti, la libertà di insegnamento religioso, il diritto di formare il clero e creare istituti di istruzione superiore privati, oltre al diritto di avere un rappresentante che esprima la volontà della comunità. Inoltre, le norme religiose di una comunità riconosciuta sono applicabili direttamente dai giudici in materia di diritto di famiglia, agendo come «legge personale»³⁸. Questa complessa ar-

³³ Z. AL-ALI, Y. AUF, *The Iraqi Constitution: Analysis of the Controversial Articles -Solutions and Recommendations*, Friedrich-Ebert-Stiftung Amman, 2020, p. 40.

³⁴ T.G. BURROUGHS, *TURNING AWAY FROM ISLAM IN IRAQ*, CIT., p. 2.

³⁵ Cost. Iraq 1925, Pt. I, Art. 6: “*There shall be no differentiation in the rights of Iraqis before the law, whatever differences may exist in language, race or creed.*”

³⁶ H. AL-DABBAGH, *Le Statut Juridique des Minorités Non-Musulmanes en Irak*, in “*Droit et Religions*”, 2014, p. 338.

³⁷ *Ivi*, p. 331.

³⁸ *Ibidem*.

chitettura giuridica sottolinea l'impegno dell'Iraq a mantenere e gestire la sua ricca diversità religiosa all'interno di un quadro normativo che cerca di bilanciare tradizione e modernità, tantopiù che la qualificazione dell'Islam come religione «ufficiale» dello Stato, ad avviso di parte della dottrina, non deve essere enfatizzata, ma va interpretata alla luce della storia coloniale occidentale che ha influenzato la struttura culturale, sociale, legale e linguistica di alcuni paesi arabi fino alla metà del XX secolo. Di conseguenza, i periodi di indipendenza nazionale e le forme delle costituzioni sono visti come un'opportunità per enfatizzare la «religione» dello Stato come parte dello sforzo generale per preservare l'identità e distaccarsi dall'era coloniale e dai suoi effetti, rifuggendo dall'idea di un confessionismo esclusivo ed escludente.

La normativa sull'apostasia nell'ordinamento iracheno

In realtà, la contraddizione nell'articolo 2 della Costituzione del 2005, cui si faceva cenno in precedenza, rivela tutto il suo drammatico e complesso impatto sulle libertà fondamentali dell'individuo soprattutto sulla questione del diritto di apostasia, ed in particolare sulla libertà dell'individuo di abbandonare l'Islam per abbracciare un'altra religione (o non abbracciarne nessuna)³⁹. Come accennato, la prima sezione dell'articolo 2 Cost. indica l'Islam come una fonte di legislazione, posizionandolo a pari grado con altre fonti legislative, mentre la seconda sezione della stessa norma afferma che nessuna legge può contraddire le «*disposizioni stabilite dell'Islam*», implicando che alle leggi islamiche debba essere riconosciuta una supremazia rispetto ad altre fonti del diritto⁴⁰.

Questa contraddizione può portare a incertezze nella redazione e nell'interpretazione delle leggi. Se l'Islam è una fonte di legislazione che non può essere contraddetta, ciò limita la flessibilità del legislatore nell'attingere da altre fonti legislative che potrebbero essere in conflitto

³⁹ La Legge n. 5 del 2015, emanata dal Parlamento curdo, ha rappresentato un significativo avanzamento verso il riconoscimento delle minoranze. Tuttavia, è opportuno notare che questa legge ha validità esclusivamente all'interno dei confini del Kurdistan iracheno e, inoltre, entra in netta contraddizione con la legge relativa alle carte d'identità. Quest'ultima, nella pratica, non permette a un individuo di fede musulmana di modificare i dati anagrafici al fine di riflettere un cambio di religione. Nonostante ciò, il riconoscimento giuridico delle minoranze può fungere da catalizzatore per pratiche sociali che ancora oggi pongono gli appartenenti a tali gruppi in situazioni di rischio all'integrità personale, specialmente in contesti a prevalenza musulmana.

⁴⁰ Cost. Iraq, Art. 2 (1).

con le interpretazioni delle disposizioni islamiche⁴¹.

Di conseguenza, è richiesta alla giurisprudenza irachena un'attenzione particolare nell'interpretare la norma costituzionale e nel controllare la costituzionalità delle leggi nel prisma parametrico dell'art. 2 Cost.⁴² Data l'incertezza terminologica e la contraddizione evidenziata, le Corti hanno un'ampia autorità interpretativa, che potrebbe essere esercitata per risolvere i conflitti tra le leggi proposte e le disposizioni islamiche: e se le decisioni della Corte suprema negli ultimi dieci anni, che hanno generalmente respinto le sfide alla costituzionalità delle leggi basate sulla violazione da parte delle stesse delle disposizioni islamiche (evidenziando così un approccio cauto nell'applicare la cd. "supremazia della legge islamica"), il quadro giuridico in tema di diritto di apostasia è - nella giurisprudenza delle Corti di merito - parzialmente diverso⁴³.

Nel tessuto giuridico dell'Iraq contemporaneo, il Codice Penale del 1969 omette esplicitamente di considerare l'apostasia come un illecito penale⁴⁴, delineando un panorama legislativo ove la conversione dall'Islam ad altre fedi ovvero il semplice abbandono della religione coranica non costituisce reato⁴⁵. Ciononostante, tale libertà di credo si scontra con implicazioni legali di natura giusprivatistica che possono incidere profondamente sulla sfera personale dell'individuo, come la dissoluzione del matrimonio o l'esclusione dall'asse ereditario⁴⁶.

Il Codice Civile del 1959, agli articoli 17 e 18, stabilisce restrizioni matrimoniali basate sulla fede e condiziona lo *status* coniugale alla conformità con i precetti della legge islamica⁴⁷, evidenziando una dicotomia tra la libertà di conversione religiosa e le sue conseguenze civili⁴⁸. In particolare, l'art. 17 del suddetto codice prescrive che a una donna di fede islamica sia preclusa la possibilità di unirsi in matrimonio con un uomo di diversa confessione religiosa, mentre l'art. 18 stabilisce che, qualora

⁴¹ Z. AL-ALI, Y. AUF, *The Iraqi Constitution*, cit., p. 39.

⁴² H. AL-DABBAGH, *The Rights of Religious Minorities in Iraq*, cit., p. 4.

⁴³ Z. AL-ALI, Y. AUF, *The Iraqi Constitution*, cit. pp. 40-41.

⁴⁴ H. AL-DABBAGH, *The Rights of Religious Minorities in Iraq*, cit., p. 8.

⁴⁵ In merito all'analisi della prospettiva dei giuristi musulmani riguardo alla pena per l'apostasia si veda: T. J. ALALWANI, *Apostasy in Islam: A Historical and Scriptural Analysis*. International Institute of Islamic Thought. 2011 (<https://doi.org/10.2307/j.ctvk8w22r>).

⁴⁶ H. AL-DABBAGH, *Le Statut Juridique des Minorités Non-Musulmanes en Irak*, cit., p. 340

⁴⁷ Iraq Personal Status Law, No. 188 of 1959, Artt. 17-18 (<https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1959/en/122534>).

⁴⁸ H. AL-DABBAGH, *The Rights of Religious Minorities in Iraq*, cit., p. 8.

la moglie non musulmana si converta all'Islam durante la vita matrimoniale, vi è obbligo di fare appello al marito affinché questi segua il medesimo percorso spirituale. L'eventuale rifiuto di convertirsi da parte di quest'ultimo comporta l'inevitabile dissoluzione del vincolo matrimoniale: la normativa prosegue nel delineare un ulteriore principio di discriminante religiosa in ambito successorio, precludendo categoricamente la possibilità per i non-musulmani di ereditare da musulmani.

Inoltre, la legislazione ordinaria, pur garantendo il diritto dei non musulmani alla conversione all'Islam o verso altre fedi riconosciute, nega ai musulmani cittadini iracheni il diritto di apostasia, perpetuando una tradizione normativa radicata nel tempo. L'art. 26 della Legge sulla Carta d'Identità Nazionale n. 3 del 2016 stabilisce due disposizioni che pongono le basi per una discriminazione sistematica nei confronti delle minoranze: 1) un non musulmano può cambiare la propria religione in conformità con la legge; 2) un minore viene registrato come musulmano a seguito della conversione di uno dei genitori all'Islam⁴⁹.

Questa disposizione implica che solo i non musulmani possono convertirsi, mentre nega ai musulmani il diritto di apostasia, e prevede che ogni mutamento di credo debba essere certificato da un'autorità giudiziaria competente, sottolineando la necessità di un percorso legale formalizzato per il riconoscimento dello status religioso.

Inoltre, la religione dei minori segue quella del genitore musulmano, riflettendo un principio giuridico che privilegia l'Islam come fede di riferimento e interpreta tale scelta non solo come garanzia del migliore interesse del minore, ma anche come una sorta di "ipoteca per la vita" sull'appartenenza confessionale del fanciullo⁵⁰. Quest'ultimo, infatti, raggiunta la maggiore età, non solo non potrà lasciare l'Islam, ma non potrà neppure tornare alla fede in cui è cresciuto prima che uno dei genitori diventasse musulmano. La giurisprudenza ha ancorato tale divieto proprio all'art. 2 Cost. nel caso di una ragazza nata in una famiglia Sabiana il cui padre si era convertito all'Islam quando lei aveva 10 anni. Al raggiungimento della maggiore età, la ragazza ha intentato una causa contro il Direttore dell'Ufficio di Stato Civile, chiedendo di ripristinare la sua originaria fede Sabiana. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso,

⁴⁹ W.K. WARDA ET ALII, *Iraq-Country Report, Legal and Policy Framework of Migration Governance*, Respond, 2018, p. 21 (<https://respondmigration.com/wp-blog/2018/8/1/comparative-report-legal-and-policy-framework-of-migration-governance-pclyw-yd-mzj-bzdbn-38yjp>).

⁵⁰ H. AL-DABBAGH, *The Rights of Religious Minorities in Iraq*, cit., p. 10.

argomentando che la sua richiesta si basava sulla Circolare Presidenziale n. 33963/9/F del 25 settembre 1988, che permetteva al minore il cui genitore si era convertito di ritornare alla propria fede ancestrale entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

La Corte ha aggiunto che il suddetto decreto era stato sostituito da uno successivo (n. 10777 dell'8 maggio 1994), che rimanda la questione alle disposizioni della legge islamica. Secondo la Corte, esistono due regole principali nella legge islamica che hanno un impatto su questo caso. In primo luogo, la religione dei minori segue quella del genitore musulmano; in secondo luogo, chiunque si converta all'Islam non può convertirsi ad un'altra fede, poiché ciò è considerato una forma di apostasia⁵¹.

Questa interpretazione è stata ribadita dalla Cassazione nel 2004 e nel 2005. Nel primo caso, un'altra ragazza Sabiana che era diventata musulmana seguendo il padre ha citato in giudizio il Direttore dello Stato Civile per recuperare la sua precedente religione, ma la sua richiesta è stata respinta sulla base dell'Articolo 21(3) della Legge sullo Stato Civile del 1972. Nel secondo caso, la Corte di Cassazione ha negato a una ragazza cristiana, diventata musulmana a seguito della conversione del padre all'Islam, il diritto di ritornare alla religione originale della sua famiglia.

Nel 2008, la Corte è arrivata fino ad affermare che «Non è permesso revocare una conversione all'Islam, in quanto ciò equivale ad apostasia che l'Islam ha proibito ed è punibile secondo la legge»⁵². Ancora, nel 2012, è stato presentato un ricorso alla Corte di Cassazione in cui la madre si era convertita all'Islam nel 1999 mentre le sue due figlie avevano raggiunto l'età del discernimento, al fine di riproporre la questione in merito alla possibilità che le figlie potessero ritornare alla religione che abbracciavano precedentemente.

La Corte ha deciso sulla base della primazia della legge islamica, stabilendo che chiunque diventi musulmano, sia per propria scelta che per procura (cioè, attraverso la conversione dei genitori), non può abbandonare l'Islam in seguito⁵³.

⁵¹ Le decisioni menzionate sono riportate in: H. AL-DABBAGH, *The Rights of Religious Minorities in Iraq*, cit., pp. 17-18.

⁵² *Ivi*, p. 18.

⁵³ *Ibidem*.

Riflessioni conclusive sulla diversità religiosa e la ricerca di identità: dall'Islam allo Zoroastrismo nel Kurdistan Iracheno

Quanto sino ad ora argomentato consente di tirare alcune conclusioni.

Prima di tutto va osservato che l'apostasia, intesa come rinuncia pubblica e volontaria di una persona alla propria fede religiosa⁵⁴, costituisce una tematica intrinsecamente complessa e delicata, riflessa in molteplici sistemi giuridici nel mondo⁵⁵. Tuttavia, nel contesto iracheno, questa questione assume una rilevanza particolare, plasmata da una combinazione di fattori culturali, religiosi e politici che delineano il quadro normativo.

L'Iraq, una nazione intrisa di storia e diversità culturale, si trova ad affrontare sfide uniche nel garantire la libertà religiosa e affrontare la questione dell'apostasia in modo equo ed equilibrato: nel contesto giuridico, l'apostasia emergente solleva interrogativi cruciali che sfidano il delicato equilibrio tra la libertà di religione e coscienza⁵⁶, come sancito dalla Costituzione irachena, e la proclamazione secondo cui l'Islam detiene il ruolo di religione di Stato, con ogni legge sottoposta alla sua supremazia inalienabile⁵⁷.

La tensione tra questi due principi, se da un lato sottolinea il rispetto per l'Islam come pilastro identitario della società irachena, dall'altro pone in evidenza la necessità di conciliare tale riconoscimento con la tutela dei diritti umani fondamentali, incluso il diritto individuale alla libertà di credo e di espressione religiosa⁵⁸: questa dualità giuridica solleva interrogativi etici e morali profondi, mettendo in luce la complessità della costruzione normativa in una società multiculturale e multi-religiosa come l'Iraq⁵⁹. La sfida consiste nell'interpretare e applicare la legge in modo tale da bilanciare il rispetto per le tradizioni e le credenze religiose con il rispetto per i diritti e le libertà individuali, garantendo così un contesto giuridico equo e inclusivo per tutti i cittadini iracheni: le leggi nazionali e le pratiche sociali spesso non rispecchiano appieno questi principi, e coloro che scelgono di abbandonare la propria fede

⁵⁴ EUAA, *Country Guidance: Iraq*, June 2022, p. 113. (<https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022>)

⁵⁵ H. BIELEFELDT, *Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief*, cit., p. 3.

⁵⁶ J. M. SMITH, *APOSTASY*, Macmillan Interdisciplinary Handbooks, 2016 (https://www.researchgate.net/profile/Jesse-Smith-17/publication/304674997_Apostasy/links/5a088efe0f7e9b68229ccd02/Apostasy.pdf).

⁵⁷ Cost. Iraq, Art. 2 (1).

⁵⁸ Cost. Iraq, Art.2 (2).

⁵⁹ Cost. Iraq, Art. 3

religiosa possono affrontare discriminazioni, persecuzioni e, in alcuni casi, violenze⁶⁰. In una fase cruciale della sua evoluzione, lo Stato iracheno si è trovato ad affrontare un bivio complesso: conciliare gli standard universalmente riconosciuti dei diritti umani con la intricata tessitura socio-politica nazionale. In tale contesto, una molteplicità di gruppi, sia dominanti che marginali, ha richiesto che nessuna fazione, né di natura religiosa né secolare, potesse monopolizzare la definizione del ruolo della religione nell'ambito delle istituzioni statali e nelle relazioni civiche⁶¹. Dopo un periodo di regime totalitario, permeato da imposizioni di natura sunnita, le comunità sciite, consapevoli del loro peso demografico, hanno esitato a concedere un ampio margine di controllo che potesse minare l'equilibrio delicato delle dinamiche socio-politiche.

Certo, la stesura della Costituzione è il risultato di lunghi e complessi negoziati, caratterizzati da ampi dibattiti che hanno spaziato su diverse tematiche, tra cui la suddivisione territoriale del paese, la delimitazione dei confini della regione del Kurdistan e la tutela dei diritti delle minoranze. Tuttavia, su un aspetto in particolare è emerso un accordo condiviso: il ruolo dell'Islam all'interno della struttura statale⁶². Nonostante le divergenze emerse tra i tre principali gruppi demografici (sciiti, sunniti e curdi) riguardo alla preminenza di un'autorità religiosa e al suo impatto sui poteri legislativo e giudiziario, si è convenuto all'unanimità che l'Islam debba costituire la religione ufficiale dello Stato e la fonte primaria di legge⁶³, e tale supremazia viene avallata dalla giurisprudenza nonostante le contraddizioni cui questa dà luogo non solo nel contesto della generale tutela delle libertà fondamentali, ivi compresa quella di apostasia, ma anche entro il cono prospettico di rivendicazioni identitarie di carattere etnico che si legano alla religione come strumento marcatore di alterità più che come elemento strutturale della coscienza spirituale.

⁶⁰ H. BIELEFELDT, *Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief*, cit., p. 3.

⁶¹ Data la ovvia impossibilità di creare tre normative separate basate sull'appartenenza a differenti gruppi e considerata la vasta gamma di opinioni derivanti da decenni di storia moderna, si sono delineate due alternative: favorire un'opinione a scapito delle altre, con il rischio di suscitare disapprovazione e di ottenere un voto sfavorevole da parte di una grande maggioranza, oppure adottare un approccio che prevedesse la redazione di una costituzione incompleta, utilizzando un testo ampio e flessibile. Al riguardo, cfr. HAIDER ALA HAMOUDI, *Negotiating in Civil Conflict, Constitutional Construction and Imperfect Bargaining in Iraq*, University of Chicago Press, 2013, p. 57.

⁶² HAIDER ALA HAMOUDI, *op. ult. cit.*, p. 84.

⁶³ Cost. Iraq, Art. 2 (1).

Un esempio eloquente della complessità di questa situazione può essere individuato negli anni più recenti, osservando il crescente interesse accompagnato dall'aumento delle conversioni verso lo Zoroastrismo⁶⁴. Questo trend riflette non solo un cambiamento individuale di fede religiosa, ma anche una sfida diretta al predominio sociale e giuridico dell'Islam.

Nonostante l'assenza di dati certi riguardanti il numero esatto dei convertiti al Zoroastrismo, i promotori del movimento sostengono che diverse migliaia di curdi all'interno del Kurdistan iracheno siano passati a questa religione⁶⁵. Tuttavia, l'incertezza riguardante il conteggio dei convertiti potrebbe essere attribuita, almeno in parte, alle restrizioni e ai meccanismi legati alla legislazione sui documenti di identità.

Il fenomeno della conversione dei curdi allo Zoroastrismo può essere interpretato come un tentativo di riconnessione con le radici antiche pre-arabe della regione irachena. Questo processo riflette una volontà di distanziamento dall'Islam, percepito come incapace di esprimere appieno la ricchezza e la diversità culturale del popolo curdo rispetto a quello arabo⁶⁶. Tuttavia, va notato che all'interno del movimento Zoroastriano vi sono anche individui che abbracciano attivamente i principi della religione e si impegnano nella lotta per il riconoscimento dei diritti e delle libertà per praticare i propri rituali⁶⁷. Oltre a perseguire un percorso spirituale personale, molti convertiti considerano lo Zoroastrismo come una tradizione capace di apportare saggezza nelle loro vite e di fornire un nuovo fondamento etico per la ricostruzione della propria moralità. Di conseguenza, aspirano a trasformare la società che vivono, percepita come corrotta, intollerante e caratterizzata da disparità di genere, affinché rifletta i valori di tolleranza, equità e rispetto propugnati dalla loro nuova fede⁶⁸.

La conversione diviene dunque un momento di profonda risoggettivazione del sé: tramite la sfera religiosa, l'individuo riconfigura la propria narrazione interiore, fondendosi con un'originale tradizione e un nuovo contesto⁶⁹. Il convertito si riconosce come parte di un'entità diversa rispetto al proprio passato, abbracciando un sistema di relazioni com-

⁶⁴ B.M. SEVDEEN, T. SCHMIDINGER, *Beyond ISIS: History and Future of Religious Minorities in Iraq*, Transnational Press, London, 2019, p. 229.

⁶⁵ *Ibidem*

⁶⁶ *Ivi*, p. 231.

⁶⁷ *Ivi*, p. 230.

⁶⁸ *Ivi*, p. 231.

⁶⁹ M. CARDANO, N. PANNOFINO, *Piccole apostasie*, cit. p. 530.

plesse e inedite⁷⁰. Per molti individui, la sfera religiosa rappresenta un ambito di profonda emotività, intrinsecamente connesso a sentimenti di identità, devozione e attaccamento al proprio gruppo. Le convinzioni religiose hanno il potere di spingere gli individui oltre i limiti convenzionali, ispirandoli ad atti di solidarietà, compassione e carità. Tuttavia, questa potente forza può anche trasformarsi in una forza distruttiva, alimentando la polarizzazione collettiva, l'irrigidimento delle mentalità e il fanatismo violento⁷¹.

Le fazioni islamiche hanno manifestato una forte resistenza al movimento di conversione, accentuando un clima di dissenso e promuovendo una contrapposizione ostile⁷². Tale dissenso non è tanto rivolto verso coloro che mantengono la tradizione religiosa ereditata da generazioni precedenti, bensì verso coloro che hanno abbandonato l'Islam. Alcuni membri del movimento, che fanno parte della fazione degli atei, hanno optato per un'adesione allo Zoroastrismo come strategia per dissociarsi dall'Islam, poiché la società in cui risiedono non consente loro di manifestare apertamente la loro mancanza di fede⁷³. Pur non essendo l'ateismo formalmente illegale in Iraq, nel corso degli anni si sono verificati diversi casi di persecuzione e accuse di blasfemia⁷⁴ nei confronti delle persone atee. Nonostante nel Codice Penale iracheno non esista una disposizione specifica che criminalizzi direttamente l'ateismo, spesso si ricorre all'articolo 372, che impone severe sanzioni per chi è accusato di blasfemia⁷⁵. Un esempio significativo è rappresentato dal caso di Ahmad Sherwan, un quindicenne denunciato dal proprio padre dopo avergli confessato la sua mancanza di fede in Dio. Sherwan è stato arrestato e rinchiuso in carcere, dove ha subito giorni di torture e umiliazioni da parte del giudice durante le udienze⁷⁶. Questo caso costituisce soltanto uno degli episodi di persecuzione che dimostrano le difficoltà che affrontano gli individui atei in una società dove la libertà di credo è minacciata.

⁷⁰ V. PACILLO, *L'opportunità (e la legittimità) di una nuova vita*, cit., p. 174.

⁷¹ H. BIELEFELDT, *Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief*, cit., p. 7.

⁷² B.M. SEVDEEN, T. SCHMIDINGER, *BEYOND ISIS*, cit., p. 230.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ Per una analisi della distinzione tra apostasia e blasfemia, si veda: A.SAEED, *Ambiguities of apostasy and the repression of muslim dissent*, in "The Review of Faith & International Affairs", 2011, 9, pp. 31-38.

⁷⁵ EUAA, *Country Guidance: Iraq*, cit., p. 115.

⁷⁶ End Blasphemy Laws, *Latest Blasphemy News from Iraq*, Humanists International 2020 (<https://end-blasphemy-laws.org/countries/middle-east-and-north-africa/iraq/>).

Se dunque all'interno del ricco panorama culturale intessuto dalle influenze greco-giudaico-cristiane, il concetto di «conversione» risuona come un'epifania, un profondo mutamento interiore che riorienta l'essenza stessa della percezione del mondo da parte dell'individuo, anche nel contesto islamico la prospettiva sulla conversione si distingue, delineando questa non come una mera trasformazione, ma piuttosto come una «reversione» allo stato originario di fede in Allah, intrinseco ad ogni essere umano sin dalla nascita. Il neofita dell'Islam, o *Muallaf*, attraverso un semplice atto rituale di testimonianza, si libera dalle influenze estranee che avevano deviato il suo percorso spirituale, riconnettendosi così alla sua innata inclinazione verso la fede islamica. Questo complesso scenario mette in luce l'importanza di bilanciare la sacralità dei principi religiosi con la necessità di una convivenza inclusiva e rispettosa della pluralità umana⁷⁷. L'intersezione tra religione, politica e società richiede un approccio delicato e ponderato per preservare l'integrità delle credenze individuali e garantire il rispetto reciproco all'interno di comunità multietniche e multiculturali. La preliminare analisi del contesto giuridico iracheno in merito al diritto di apostasia rivela una complessità intricata, da un lato con le prerogative della religione di Stato e dall'altro con i diritti fondamentali alla libertà di coscienza e credo. La tensione tra il riconoscimento dell'Islam come pilastro identitario e la tutela dei diritti umani individuali mette in luce una sfida etica e normativa di proporzioni significative. Affrontare questa dualità richiede un approccio equilibrato, che rispetti le tradizioni culturali e religiose senza compromettere i principi democratici e i diritti umani fondamentali. Il percorso giuridico e sociale dell'Iraq attraversa un'epoca di profonde sfide e complessità, dove il tessuto socio-politico nazionale si intreccia con le aspirazioni universalmente riconosciute dei diritti umani: in un paese segnato da un passato di regime totalitario e dominio religioso sunnita, la transizione verso una democrazia multietnica e pluralista è stata permeata da negoziati intricati e dibattiti intensi. La Costituzione del 2005, risultato di tali negoziati, riflette un compromesso delicato tra le varie fazioni etniche e religiose⁷⁸,

⁷⁷ B. CLARKE, *Law, Religion and Violence*, cit., p. 25.

⁷⁸ Nel contesto dei negoziati costituzionali, si evidenzia l'essenziale valore dell'inclusività per garantire un consenso trasversale, anche tra le minoranze. Al riguardo, Haider Ala Hamoudi analizza la complessità nell'identificare, in uno stato post autoritario, gli interessi più rappresentativi della popolazione, e come questi possano essere adeguatamente incorporati nel processo costituzionale. Cfr. HAIDER ALA HAMOUDI, *Negotiating in Civil Conflict, Constitutional Construction and Imperfect Bargaining in Iraq*, cit., p. 13.

riconoscendo l'Islam come religione di Stato ma preservando anche una flessibilità per future revisioni che rispecchino meglio la diversità del paese. Ciononostante, le norme giuridiche e le consuetudini sociali, pur intrise talvolta di ambiguità, continuano a rispecchiare profonde tensioni e disparità, specialmente in merito alla libertà religiosa e all'autonomia nel determinare il proprio credo, incluso il diritto di abbandonare una fede imposta o non più sentita⁷⁹, come avviene nel fenomeno delle conversioni forzate dei minori.

Il fenomeno delle conversioni allo Zoroastrismo si rivela come una profonda riflessione sulla identità collettiva e sulla complessa interazione tra tradizione e cambiamento sociale, rappresenta un atto di riappropriazione delle radici pre-arabe della regione, una ricerca di autenticità culturale e spirituale al di là delle influenze dominanti dell'Islam. In questo senso, il movimento non può essere sottovalutato come semplice ribellione, ma come un'interrogazione radicale dei paradigmi socio-religiosi predominanti. Per lo Stato iracheno e altre realtà affini, questo fenomeno dovrebbe costituire un'opportunità di apprendimento fondamentale, suscitando una riflessione approfondita sull'importanza dell'inclusività e della tolleranza religiosa, riconsiderando sia le politiche che le pratiche. In un mondo sempre più interconnesso e multiculturale, le politiche fondate sulla rigida conformità religiosa rischiano non soltanto di escludere e marginalizzare le voci, ma anche di conseguire un risultato contrario all'obiettivo auspicato, ovvero l'allontanamento delle persone dal credo dominante fondato sulla *umma*⁸⁰.

L'Iraq si trova dunque di fronte a un bivio cruciale, dove la preservazione delle tradizioni culturali e religiose si scontra con l'aspirazione a una democrazia inclusiva e rispettosa dei diritti umani⁸¹.

Abstract

Questo articolo offre un'analisi della questione della libertà religiosa e dell'apostasia nel contesto del sistema giuridico iracheno, con particolare riferimento alla delicata questione della conversione al Zoroastrismo. Attraverso lo studio delle leggi e delle

⁷⁹ F. FRANCESCHI, *Libertà di religione e libertà dalla religione in Marocco*, cit., p. 21.

⁸⁰ *Ivi*, p. 23. L'a. esamina l'importanza della libertà di scelta per gli individui riportata in alcune sure del Corano, la quale non dovrebbe essere condizionata dalle loro credenze religiose durante la vita terrena. Tale libertà è ulteriormente rafforzata attraverso l'invito alla comunità di rispettare le decisioni personali in materia religiosa e di non interferire con esse.

⁸¹ Z. AL-ALI, Y. AUF, *The Iraqi Constitution*, cit., p. 37.

politiche che regolamentano la libertà religiosa nel paese, si esaminano le implicazioni giuridiche, sociali e culturali della conversione da e verso l'Islam, mettendo in luce le sfide e le tensioni emergenti. L'articolo si propone di fornire una visione di questo complesso scenario, offrendo spunti di riflessione sulla coesistenza religiosa e sul rispetto dei diritti umani in Iraq.

Parole chiave: apostasia, religione, Iraq, diritti umani, zoroastrismo, conversione, costituzione.

Abstract

This article provides an analysis of the issue of religious freedom and apostasy within the framework of the Iraqi legal system, with particular reference to the delicate matter of conversion to Zoroastrianism. Through the examination of the laws and policies governing religious freedom in the country, it explores the legal, social, and cultural implications of conversion to and from Islam, highlighting the emerging challenges and tensions. The article aims to offer an insight into this complex scenario, providing cause for reflection on religious coexistence and the respect for human rights in Iraq.

Keywords: apostasy, religion, Iraq, human rights, zoroastrianism, conversion, constitution.

L'Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, ISESP, costituito a Reggio Calabria nel 1971, ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura politica con specifico riguardo alla zona meridionale e alla regione calabrese e nella prospettiva dell'integrazione europea.

Una delle attività dell'Istituto è la gestione del "Centro di documentazione europea", CDE, depositario ufficiale degli atti e delle pubblicazioni istituzionali dell'Unione europea, di cui questa rivista è emanazione.

SUDEUROPA, dunque, fa parte delle pubblicazioni della rete dei CDE della Commissione Europea e viene realizzata anche con la collaborazione scientifica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, dell'Università di Padova, dell'Università Bocconi di Milano, dell'Università LUISS di Roma e dell'Università La Sapienza di Roma.

Questo fascicolo

E' un fascicolo ricco e variegato il n. 2 del 2023. La Rubrica "Il punto sui diritti umani, oggi" presenta una riflessione sull'equilibrio tra libertà religiosa e identità culturale; per "Economie, politiche e società" si svelano i diversi significati del porpora nella civiltà cripto europea dell'impero romano mentre a temi di attualità come *cyberbullismo*, *revenge porn* e *sexortion* si dedica la Rubrica "Lo

scacchiere del Mediterraneo nel Medio Oriente". La Rubrica "Diritti, religioni e culture" approfondisce la questione degli hate speech con specifico riferimento al caso dell'Iraq e quella "Normativa, giurisprudenza e prassi internazionale" ripropone la figura di Piero Calamandrei che pensa al federalismo europeo, tema tanto antico quanto sempre nuovo nel dibattito dell'Unione.

 **LARUFFA
EDITORE**

Reggio Calabria 2018
ISSN 2532-0297